Assicurazione degli Impianti Fotovoltaici in leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni

Convenzione Leasing Impianti Fotovoltaici
Crédit Agricole Leasing Italia

Edizione 07/2022 (Ultimo aggiornamento disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
L'aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del modulo di adesione.

Reale Mutua di Assicurazioni società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: www.realemutua.it**;** e-mail: buongiornoreale@realemutua.it; pec: realemutua@pec.realemutua.it.
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.418 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.265 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci. Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 945,4 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 425,4 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.691,1 milioni di euro;
- solvency ratio: 390,4 %.

Al contratto si applica la legge italiana.

È una soluzione che ti permette di proteggere gli impianti fotovoltaici, , su cui hai stipulato un leasing, dai danni materiali diretti causati da un qualunque evento ed i mancati introiti derivanti dalla diminuzione della produzione di energia elettrica indennizzabile a seguito di un danno diretto.

L'impegno di Reale Mutua sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordati con il Contraente.

SEZIONE I DANNI MATERIALI E DIRETTI "ALL RISKS" - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE	✓ i guasti causati ai beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall' Assicurato o da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza; ✓ le spese sostenute per: • demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica idonea i residui del sinistro; • gli onorari di competenza del perito che l' Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto del le Condizioni di Assicurazione, non ché la quota p arte d i spese ed onorari a carico dell' Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; tali spese si intendono estese anche per la Sezione II; ✓ ricorso terzi.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

SEZIONE I DANNI MATERIALI E DIRETTI "ALL RISKS" - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi	Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i danni verificatisi in occasione di: ✗ mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta); ✗ inquinamento e/o contaminazione ambientale; ✗ trasporto e/ o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata nel Modulo di polizza; ✗ autocombustione; Non sono coperti i danni causati da o dovuti a: ✗ furto, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita, rapina, estorsione, scippo. ✗ crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati, a meno che no n siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; ✗ montaggio, collaudo o smontaggio di macchinari; costruzioni, ristrutturazioni o demolizioni di fabbricati; ✗ deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, sapore e consistenza o finitura, cambio di qualità, mescolanza; ✗ errata manovra; ✗ guasti al Macchinario, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; ✗ dolo dell'Assicurato e/o Contraente o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori, legale rappresentante; ✗ errori di progettazione, calcolo, lavorazione e stoccaggio, impiego di prodotti difettosi; ✗ ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di Macchinari; ✗ perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; ✗ difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza; ✗ eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;

Rischi esclusi	Non sono coperti: ✘ i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; ✘ i danni da impiego di esplodenti in genere; ✘ i costi di livellamento, scavo, riempimento del terreno e bonifica, (salvo gli scavi per fondazione e relativi riempimenti nel caso di ricostruzione a nuovo dei Fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza); ✘ i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione ed a cestinatura; ✘ I danni di contaminazione da: ● radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare; ● sostanze chimiche e biologiche; ● virus informatici di qualsiasi tipo; ✘ i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date; ✘ i danni da manipolazione o distruzione di dati, programmi codificati o software; ✘ i danni derivanti da indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware e chips integrati; ✘ i danni da interruzione di esercizio conseguenti ai tre punti precedenti. Non sono coperti i danni a: ✘ -macchinario che non ha superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE Spa) riportate nell'allegato 1 del Decreto Ministeriale approvato il 19/0 2/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°45/2007 del 23/02/2007, comprese eventuali varianti , aggiornamenti ed estensioni; ✘ -inverter in esercizio da oltre 5 anni; ✘ -pannelli non certificati ai sensi delle norme CEI in vigore; ✘ -pannelli “stand-alone” utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali; ✘ -linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione dell’impianto. Relativamente ai danni occorsi a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio, non sono coperti i danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni di fenomeno non sono coperti i danni indennizza i danni causati d a corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici. Relativamente ai danni da furto è' condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che: ✘ il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato; ✘ le installazioni sui tetti siano state fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati; ✘ le installazioni a terra siano provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto: ✘ tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano stati saldati o avere la testa spaccata; ✘ tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti; ✘ chip all'interno dei pannelli che consenta il "riconoscimento" dell'inverter; ✘ sistema antifurto di localizzazione GPS. Gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione e di sistemi di videosorveglianza che preveda il collegamento in remoto con una postazione di monitoraggio.

Rischi esclusi	Relativamente ai danni da guasti meccanici non sono coperti i danni: ✘ ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghi e, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, ad interruttori, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto; ✘ dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino il sovraccarico o scondizionamento; ✘ verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; ✘ causati da errori di calcolo, di progettazione, errori di fabbricazione e di montaggio, difetti di fusione e vizi di materiale rientranti nella garanzia di fornitura di cui debba rispondere il costruttore, il fornitore e/o l'installatore del macchinario; ✘ a mezzi di sollevamento (ad eccezione di carriponte e montacarichi), di traino e di trasporto. Relativamente alla garanzia ricorso terzi non sono coperti i danni: ✘ a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; ✘ di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo; ✘ causati a coniuge, genitori, figli dell'assicurato o ad altri parenti suoi conviventi; al legale rappresentante, ai soci a responsabilità illimitata, agli amministratori; ai prestatori di lavoro.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

- ***Per impianti di somma assicurata fino a € 150.000 valgono i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo***

		Scoperto	Franchigia e/o minimo di scoperto	Limite di indennizzo
GARANZIE BASE	per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	5%	€ 300	100%
	Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine	10%	€ 300	30%
	Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a terra)	10%	€ 10.000	30% fermo il limite di indennizzo per tutte le applicazioni – impianti sia a terra che su tetto - per sinistro e per anno del 20% delle somme assicurate alla data del sinistro con il massimo di € 10.000.000 per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, € 5.000.000 per le restanti regioni
	Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto sul tetto)	10%	€ 10.000	30% fermo il limite di indennizzo per tutte le applicazioni- impianti sia a terra che su tetto - per sinistro e per anno del 20% delle somme assicurate alla data del sinistro con il massimo di € 10.000.000 per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, € 5.000.000 per le restanti regioni
	Sovraccarico neve	5%	€ 1.000	50%
	Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a terra)	20%	€ 1.500	50%
	Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto sul tetto)	10%	€ 1.000	50%

GARANZIE BASE	Terremoto	10%	€ 10.000	50% fermo il limite di indennizzo per tutte le applicazioni per sinistro e per anno del 20% delle somme assicurate alla data del sinistro con il massimo di € 10.000.000 per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, € 5.000.000 per le restanti regioni
	Vento, pioggia, grandine	10%	€ 1.000	30%
	Fenomeno elettrico	5%	€ 500	10%
	Furto (impianto a terra) Furto (impianto sul tetto)	25% 15%	€ 1.500 € 1.000	20% 25%
	Guasti al macchinario	5%	€ 500	10%
	Ricorso terzi		€ 1.500	25%
	Spese demolizione e sgombero			15%
	Onorari periti			5% dell'indennizzo col massimo di € 5.000

- ***Per impianti di somma assicurata oltre € 150.000 e fino a € 600.000 valgono i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo***

		Scoperto	Franchigia e/o minimo di	Limite di indennizzo
GARANZIE BASE	per qualsiasi tipo di danno salvo quanto diversamente sotto indicato	5%	€ 500	100%
	Franamento, smottamento del terreno, valanghe, slavine	5%	€ 500	30%
	Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto a terra)	10%	€ 10.000	30% fermo il limite di indennizzo per tutte le applicazioni – impianti sia a terra che su tetto - per sinistro e per anno del 20% delle somme assicurate alla data del sinistro con il massimo di € 10.000.000 per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, € 5.000.000 per le restanti regioni
	Inondazioni, alluvioni, allagamenti (impianto sul tetto)	10%	€ 10.000	30% fermo il limite di indennizzo per tutte le applicazioni – impianti sia a terra che su tetto - per sinistro e per anno del 20% delle somme assicurate alla data del sinistro con il massimo di € 10.000.000 per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, € 5.000.000 per le restanti regioni
	Sovraccarico neve	5%	€ 1.500	50%
	Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto a terra)	20%	€ 2.500	50%
	Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio (impianto sul tetto)	10%	€ 1.500	50%
	Terremoto	10%	€ 10.000	50% fermo il limite di indennizzo per tutte le applicazioni per sinistro e per anno del 20% delle somme assicurate alla data del sinistro con il massimo di € 10.000.000 per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, € 5.000.000 per le restanti regioni
	Vento, pioggia, grandine	10%	€ 1.500	30%
	Fenomeno elettrico	5%	€ 500	10%

	Furto (impianto a terra) Furto (impianto sul tetto)	25% 15%	€ 2.500 € 1.500	20% 25%
	Guasti al macchinario	5%	€ 500	10%
	Ricorso terzi	____	€ 1.500	25%
	Spese demolizione e sgombero	____	____	15%
	Onorari periti	____	____	5% dell'indennizzo col massimo di € 5.000

SEZIONE II DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO - Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

GARANZIE DI BASE	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	Non ci sono opzioni con riduzione del premio
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	Non ci sono opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo

SEZIONE II DANNI DA INTERRUZIONE D'ESERCIZIO - Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP non sono coperti i mancati introiti qualora:

- ✘ il macchinario non sia collegato alla rete;
- ✘ il macchinario non sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall'installatore.

Non sono coperte le perdite e le spese causate da:

- ✘ sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;
- ✘ penali o indennità o multe dovute a terzi;
- ✘ disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- ✘ revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Non sono coperte le perdite dovute a:

- ✘ dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- ✘ atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- ✘ difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- ✘ mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- ✘ giornate di sospensione dell'attività che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.

Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

		Scoperto	Franchigia e/o minimo di scoperto	Limite di indennizzo
GARANZIE BASE	Per macchinari di somma assicurata fino a € 150.000	_____	€ 100	€ 2.500
	Per macchinari di somma assicurata oltre € 150.000 e fino a € 600.000	_____	€ 100	€ 5.000

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro -** In caso di sinistro l'Assicurato deve: • denunciare per iscritto alla Società, entro novantasei ore successivi al sinistro o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza; • denunciare il sinistro entro i termini di legge all'Autorità Giudiziaria. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; • fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con Reale Mutua.
	Gestione da parte di altre imprese: Non è presente intervento da parte di altre imprese
	Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in due anni.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

Come posso disdire la polizza?

	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP

A chi è rivolto questo prodotto?

	Ai sottoscrittori di un contratto di leasing Impianti Fotovoltaici con Crédit Agricole Leasing Italia

Quali costi devo sostenere?

	Sulla base dei dati storici relativi alla presente polizza collettiva, la quota percepita dagli intermediari è media- mente pari al 15%, corrispondente a quanto indicato nel Modulo di adesione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it. La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: **www.ivass.it**
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it.** (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Commissione di Garanzia Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail: commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.